

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 CAP 33100 UDINE, C.F. e P.IVA 02985660303 in persona del rappresentante legale in carica dott. Denis Caporale (di seguito "Provider")

E

_____ (di seguito "Sponsor"), con sede in _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, R.E.A. n. _____, P.IVA _____, nella persona del Dott. _____ (di seguito "Sponsor")

PREMESSO CHE

- a)** il Provider, ID ASUFC, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato presso la Regione Friuli Venezia Giulia a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.;
- b)** il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute" (di seguito per brevità "Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, del Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia (DGR 7 giugno 2019 n. 924), del Manuale dei requisiti per l'accREDITamento dei provider del sistema regionale di formazione continua ed ECM nel Friuli Venezia Giulia (Decreto n. 2660/SPS dd. 18.10.2021) e del Manuale per l'accREDITamento degli eventi formativi del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina del FVG (Decreto n° 30396/GRFVG del 15/12/2022) e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di _____ dal titolo ASUFC_....."....." che si terrà a _____, (di seguito "Evento");
- c)** il Provider, nel rispetto dell'Accordo di cui sopra e dell'articolo 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d)** lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di _____ ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- e)** lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f)** il Provider ha emesso in data _____ un *Avviso per la ricerca di sponsor per attività formative ECM* finalizzata ad individuare uno o più sponsor per il supporto economico alla realizzazione dell'evento formativo;
- g)** lo Sponsor ha manifestato interesse alla partecipazione in qualità di sponsor per il progetto formativo si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento nei termini e condizioni di seguito riportati, riconoscendo espressamente che l'attività formativa realizzata attraverso l'Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza dell' "Accordo" di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale per l'accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina del FVG e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM")

1.4 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante.

1.5 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti;

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL PROVIDER

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dall' "Accordo". Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il dott. _____ (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà _____ (di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di accreditamento dell'Evento nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.

2.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all'art. 80 "Reclutamento dei discenti" dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di:

- a. conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b. raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c. dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito Co.Ge.A.P.S.) e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider, inoltre, si obbliga a:

- a. inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- b. inviare il programma dell'Evento allo Sponsor;
- c. mettere a disposizione dello Sponsor, compatibilmente con gli spazi e l'attività istituzionale, uno spazio espositivo di per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni (qui di seguito "Stand").
- d. esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA (se necessaria) prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

2.11 Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

3.1 Lo Sponsor garantisce:

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider;

- b) di corrispondere al Provider il corrispettivo concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, nei termini e con le modalità definite al successivo art. 5.

3.2 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso ed una propria agenzia di fiducia.

ARTICOLO 4 - CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO

4.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, comma 6, Accordo Stato – Regioni 2017: *"I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno"*) di cui le Parti prendono atto;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico, docenti, moderatori e tutor con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso, ovvero l'erogazione del finanziamento o della prestazione concordata, a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito all'art. 2.7 del presente contratto;
- h) il Provider nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;
- i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di *depliant*, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **5.1.** Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell'allegato 2 al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato parte integrante del presente contratto. Tale importo non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario/tecnologico per la buona riuscita dell'evento stesso.
- **5.2.** Lo Sponsor si impegna a versare al Provider, un importo complessivo pari ad Euro _____ oltre IVA. Le fatture elettroniche, dovranno essere intestate a _____ in via _____ cap _____ località _____ p.iva _____ CF _____ codice destinatario_____.

Si prega altresì di citare sempre nella fattura il nome del referente aziendale.

5.3 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti, relatori, moderatori, tutor, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

5.4 Il provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la sola finalità di fornire il necessario supporto finanziario/tecnologico per la buona riuscita dell'evento stesso.

ARTICOLO 6 - DURATA E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del Codice Civile, tramite lettera raccomandata a.r. / pec nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

1. utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto, o
2. violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, nei confronti dello Sponsor, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del Codice Civile, tramite lettera raccomandata a.r. / pec nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora quest'ultimo violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 Lo Sponsor potrà recedere dal presente contratto qualora la propria domanda di autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs 219/06 non venisse accolta da parte dell'AIFA, senza alcun onere a carico dello Sponsor.

6.5 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il

Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

ARTICOLO 7 - CONFIDENZIALITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd. "General Data Protection Regulation";

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

7.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Regionale per la Formazione Continua e l'ECM o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell'"Accordo" e della normativa ECM.

ARTICOLO 8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 Codice Civile, sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dall' "Accordo".

ARTICOLO 9 – ULTERIORI OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

9.1 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.

ARTICOLO 10 - VARIE

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Provider:

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

Via Pozzuolo 330

33100 UDINE

quanto allo Sponsor:

XX _____ Via _____ CAP _____ CITTA' _____

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Il Provider e la Segreteria Organizzativa si impegnano a non commettere illeciti in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali ed in particolare non offrire, promettere o fornire denaro o altra utilità di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente a dipendenti o rappresentanti di clienti potenziali o attuali, o a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Al riguardo, il Provider si conforma alle Norme di Legge vigenti nonché al Codice Etico aziendale dello Sponsor, copia del quale è già stata fornita al Provider e che sottoscrive il presente anche per ricevuta dello stesso. La violazione dei predetti obblighi da parte del Provider costituisce inadempimento grave del presente contratto e causa di risoluzione di diritto del medesimo. Inoltre, il Provider sarà direttamente responsabile nei confronti dello Sponsor e lo terrà indenne e manlevato da qualsivoglia richiesta, pretesa, azione legale e relativi costi e spese (ivi incluse le spese legali), nonché condanna al risarcimento di danni o al pagamento di sanzioni pecuniarie nelle quali lo Sponsor dovesse incorrere per effetto della violazione delle prescrizioni del presente articolo.

10.4 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Udine.

Udine lì _____

Provider

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

Dott. Denis Caporale

Direttore Generale

Sponsor

XXX _____

Dr. _____

Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del presente Contratto

Sponsor

XXX _____ Dr. _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MAGRIS

CODICE FISCALE: MGRFNC69D27G888F

DATA FIRMA: 19/03/2025 14:20:05

IMPRONTA: 6E508C6131897EFD59E67062BC2E37641D126B6274509A91C62C87F602651972
1D126B6274509A91C62C87F6026519724CE0FC9727D682884BDB09679117E751
4CE0FC9727D682884BDB09679117E751BE8A010E149CBF300B05109C42ABC5C9
BE8A010E149CBF300B05109C42ABC5C95253B06B56BE2D71DB8B31F9F978BA69

NOME: MASSIMO DI GIUSTO

CODICE FISCALE: DGSM70R19L483N

DATA FIRMA: 19/03/2025 14:27:40

IMPRONTA: 7B4A55F0C749FE73E7B1890A2B1B34133B60ECB1B0FC9DAEA89BBC497F9FFB87
3B60ECB1B0FC9DAEA89BBC497F9FFB874CB174AF373F2F34DFBA9B26012A40CF
4CB174AF373F2F34DFBA9B26012A40CF4F86D22E79089D71A69C8349C8EB64B0
4F86D22E79089D71A69C8349C8EB64B0ECB556E2C391D29CAE27A3C9A1D454EA

NOME: DAVID TURELLO

CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T

DATA FIRMA: 19/03/2025 14:42:41

IMPRONTA: 22DDBF19DDB0DABDF85563B4D0BD365C138D448124D6AEAB30C51678973B3B23
138D448124D6AEAB30C51678973B3B2388336821C4E94472E7F46BE52F55645B
88336821C4E94472E7F46BE52F55645BBCEEC3370B66FF32BA3276CA4FF3915D
BCEEC3370B66FF32BA3276CA4FF3915D7F15A88A0C64F38F2BAE5029F3ED573B

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 19/03/2025 15:03:19

IMPRONTA: 867FC8E40A109BE6D03E1DC7964B390B8097F8D35694A26C9E3882A6B019CBDE
8097F8D35694A26C9E3882A6B019CBDE6E1943A82FE5257DACAF526D10C37BE
6E1943A82FE5257DACAF526D10C37BE639A4DA74BC682AD833A8B7CAC37BF97
639A4DA74BC682AD833A8B7CAC37BF97CC71FCE4C207B3179B4D6C71205344B2